

**Avamprogetto di riforma
del diritto della società a garanzia limitata**

Prof. dott. Peter Bockli, Basilea

Prof. dott. Peter Forstmoser, Zurigo

Prof. dott. Jean-Marc Rapp, Losanna

Documentazione per la consultazione del aprile 1999

Indice

Avamprogetti di revisione del diritto delle Sagl

1	Titolo ventesimottavo (art. 772 segg. CO): Della società a garanzia limitata	3
2	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 39 LEF)	36
3	Titolo ventesimosesto (art. 620 segg. CO): Della società anonima (art. 625, 697g, 697i, 708, 711, 718a, 727e CO)	37
4	Titolo ventesimonono (art. 828 segg. CO): Della società cooperativa (art. 831, 895 CO)	41
5	Titolo trentesimo (art. 927 segg. CO): Del registro di commercio (art. 934 CO)	42
6	Titolo trentesimoprimo (art. 944 segg. CO): Delle ditte commerciali (art. 949, 950, 951 CO)	43
7	Disposizioni transitorie	44

Avamprogetti di revisione del diritto della Sagl**1 Titolo ventesimottavo:
Della società a garanzia
limitata****Capo primo: Disposizioni
generali****A. Nozione****Art. 772**

¹ La società a garanzia limitata è quella nella quale due o più persone o società commerciali si riuniscono sotto una ditta propria, determinando anticipatamente il capitale sociale.

² Ciascun socio partecipa al capitale sociale conferendo una quota (quota sociale), senza che questa possa considerarsi come una azione. Al di là della sua quota, il socio risponde delle obbligazioni della società, nei casi previsti dalla legge, fino al totale del capitale sociale iscritto. Nel rimanente è tenuto soltanto alle prestazioni statutarie.

³ La società può proporsi ogni fine economico, in particolar modo l'esercizio d'un commercio, di un'industria o d'altra impresa in forma commerciale.

B. Capitale sociale**Art. 773**

Il capitale sociale non può essere inferiore a ventimila franchi né superiore a due milioni di franchi.

C. Quota sociale**Art. 774**

¹ Le quote dei singoli soci possono essere disuguali, ma il loro ammontare deve essere di mille franchi almeno o d'un multiplo di questa somma.

² Ogni socio può possedere soltanto una quota. Egli deve, al momento della costituzione della società, versare in denaro o

**Titolo ventesimottavo:
Della società a garanzia
limitata****Capo primo: Disposizioni
generali****A. Nozione****Art. 772**

¹ La società a garanzia limitata (Sagl) è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale sociale), anticipatamente determinato, si divide in parti (quote sociali) e alla quale partecipano uno o più soci titolari di una o più quote sociali.

² I soci non sono personalmente responsabili dei debiti della società e sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie.

³ La società a garanzia limitata può proporsi anche un fine non economico.

B. Capitale sociale**Art. 773**

Il capitale sociale non può essere inferiore a 40'000 franchi.

C. Quote sociali**Art. 774**

¹ Lo statuto fissa il valore nominale delle quote sociali almeno a 100 franchi. Rimane salva la riduzione al di sotto di tale importo in caso di assestamento della società.

² Un socio può possedere più quote sociali.

conferire in natura almeno il cinquanta per cento della sua quota.

D. Numero dei soci

Art. 775

¹ Per costituire la società occorrono almeno due soci.

² Quando in seguito il numero dei soci scenda ad uno o la società manchi degli organi necessari, il giudice può, ad istanza d'un socio o d'un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, se questa entro un congruo termine non si pone in consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisoriale.

E. Statuto

I. Disposizioni richieste dalla legge

Art. 776

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;
2. l'oggetto dell'impresa;
3. l'ammontare del capitale sociale e della quota d'ogni socio;
4. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

³ Le quote sociali possono essere emesse soltanto per il loro valore nominale o per somma superiore.

⁴ Ciascuna quota sociale va interamente liberata conformemente allo statuto, mediante conferimenti in denaro o in natura, mediante compensazione o, in caso di aumento del capitale, mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

D. Buoni di godimento

Art. 774a

Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di godimento; le disposizioni del diritto della società anonima sono applicabili per analogia.

E. Numero dei soci

Art. 775

¹ Per costituire una società a garanzia limitata è sufficiente un solo socio.

² Se le quote sociali in circolazione sono nelle mani di un unico socio, ciò va espressamente indicato nella notificazione al registro di commercio.

F. Statuto

I. Disposizioni richieste dalla legge

Art. 776

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;
2. lo scopo della società;
3. l'ammontare del capitale sociale nonché il numero, le eventuali categorie e il valore nominale delle quote sociali;
4. la gestione;
5. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

II. Altre disposizioni**1. In genere****Art. 777**

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. l'aumento della somma minima da versare per legge su ogni quota sociale, le deroghe alle norme legali sul conferimento delle quote sociali, come pure le pene convenzionali per il caso di ritardo nei versamenti sulle quote stesse;
2. l'obbligo dei soci di fare versamenti suppletivi od altre prestazioni che eccedano la loro quota sociale; lo statuto può rimandare ad un regolamento la più precisa definizione di siffatte prestazioni;
3. la sostituzione del voto per corrispondenza alle deliberazioni nell'assemblea dei soci, come pure la convocazione di quest'assemblea e l'invito a pronunciarsi per corrispondenza;
4. le deroghe alle norme legali sulla misura del diritto di voto di ogni socio e sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
5. l'estensione del divieto di concorrenza a tutti i soci;
6. le deroghe alle norme legali sulla nomina d'un procuratore o d'un rappresentante preposto all'esercizio di tutto lo stabilimento, come pure il controllo della gestione, in ispecial modo mediante un apposito ufficio di revisione;
7. il divieto della cessione delle quote sociali o una limitazione di essa eccedente le norme legali;
8. le deroghe alle norme legali sulla ripartizione degli utili netti e l'attribuzione d'interessi per il periodo d'avviamento;
9. la concessione d'un diritto d'uscita e le condizioni dell'esercizio di siffatto diritto;
10. la limitazione della durata dell'impresa;
11. le cause di scioglimento non previste dalla legge.

II. Altre disposizioni**1. In genere****Art. 777**

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. le deroghe alle norme legali sulla limitazione della cessione di quote sociali;
2. la costituzione di diritti preferenziali, di prelazione o di compera sulle quote sociali, a favore di un socio o della società;
3. l'istituzione e le modalità dell'obbligo di fare versamenti suppletivi;
4. l'istituzione e le modalità dell'obbligo di fornire altre prestazioni (obbligo di fornire prestazioni accessorie);
5. l'attribuzione di un diritto di veto a soci determinati o determinabili contro le deliberazioni dell'assemblea dei soci o l'attribuzione di un voto preponderante in caso di parità di voti nell'assemblea;
6. le pene convenzionali per l'inadempimento o l'adempimento tardivo di obblighi statutari o legali;
7. le deroghe alle norme legali sul divieto di concorrenza;
8. le prescrizioni speciali sulla convocazione dell'assemblea dei soci;
9. le deroghe alle norme legali sulla misura del diritto di voto di ogni socio e sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
10. la facoltà di delegare la gestione a terzi;
11. l'organizzazione e i compiti dell'ufficio di revisione, qualora eccedano le prescrizioni legali;
12. le deroghe alle norme legali sull'impiego

2. In special modo, conferimenti in natura ed assunzione di beni**Art. 778**

¹ Qualora un socio conferisca la propria quota in natura, lo statuto deve indicare l'oggetto di questo conferimento, la sua stima, il prezzo per il quale è accettato, come pure la persona del socio e l'ammontare della quota sociale che gli è stata assegnata come corrispettivo.

² Qualora la società debba assumere beni da soci o da terzi, lo statuto deve designare questi beni, indicare il nome dell'alienante ed il compenso dovuto dalla società.

F. Costituzione**Art. 779**

¹ La società è creata con un atto pubblico, sottoscritto da tutti i promotori, nel quale essi dichiarano di costituire una società a garanzia limitata ed approvano il suo statuto.

² Nell'atto pubblico i promotori devono accertare:

1. ch'essi hanno assunto tutte le quote sociali;
2. che su ogni quota il per cento legale o il per cento superiore determinato dallo statuto è stato versato, a libera disposizione della società, alla cassa di depositi designata dal Cantone o è coperto dai conferimenti in natura statutari;
3. che le convenzioni riguardanti i conferimenti in natura o l'assunzione di beni sono state presentate.

dell'utile risultante dal bilancio;

13. la concessione di un diritto d'uscita, le condizioni dell'esercizio di tale diritto nonché l'ammontare e le modalità della tacitazione;
14. le cause speciali d'esclusione di un socio;
15. le cause di scioglimento non previste dalla legge.

2. In particolare, conferimenti in natura, assunzione di beni, vantaggi speciali**Art. 778**

Le assunzioni di beni, i conferimenti in natura e i vantaggi speciali soggiacciono alle disposizioni del diritto della società anonima.

G. Costituzione**Art. 779**

¹ La società è creata con un atto pubblico, nel quale il promotore o i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

² In tale atto i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale d'emissione;
3. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto e completamente, in denaro, in natura o mediante compensazione;
4. se del caso, i promotori accettano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

³ Devono inoltre essere menzionati nell'atto pubblico i singoli documenti su cui si fonda l'accertamento da parte dei promotori. Il pubblico ufficiale deve nello stesso tempo accertare che questi documenti sono stati prodotti a lui ed ai promotori.

⁴ I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora la società con la sua iscrizione nel registro di commercio possa disporre direttamente ed immediatamente come proprietaria od ottenga il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario.

G. Iscrizione nel registro di commercio

I. Notificazione

Art. 780

¹ La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

² La notificazione per l'iscrizione dev'essere firmata da tutti i gerenti davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotta per iscritto con le firme autenticate.

³ La notificazione deve contenere:

1. i nomi di tutti i soci, il loro domicilio e la loro cittadinanza;
2. l'ammontare delle quote dei singoli soci e dei versamenti su di esse;
3. l'ammontare delle quote dei singoli soci e dei versamenti su di esse;
4. la menzione del modo nel quale la società si fa rappresentare.

⁴ Alle notificazioni si devono unire una copia autentica dello statuto e l'atto costitutivo. Inoltre i notificanti devono provare che tutte

³ Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere:

1. l'indicazione del numero, del valore nominale, della categoria e del prezzo d'emissione delle quote sociali;
2. il rinvio esplicito agli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie, a inasprimenti del divieto di concorrenza o alla sua estensione a tutti i soci, a diritti preferenziali, di prelazione o di compera previsti dallo statuto, nonché a pene convenzionali.

⁴ Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che essi sono stati esibiti ai promotori. All'atto costitutivo devono essere acclusi lo statuto e, se del caso, la relazione sulla costituzione, l'attestazione di verifica, i contratti riguardanti i conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzione di beni.

⁵ Le disposizioni del diritto della società anonima sono applicabili all'effettuazione dei conferimenti.

H. Iscrizione nel registro di commercio

I. Notificazione

Art. 780

¹ La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.

² La notificazione dev'essere firmata da tutti i gerenti o inoltrata per iscritto, con le firme autenticate, all'ufficio del registro di commercio.

³ Alla notificazione si devono unire:

1. l'atto costitutivo con gli allegati, in particolare una copia autentica dello statuto;
2. la prova che sono stati nominati i gerenti, altre persone abilitate a rappresentare la società e il revisore, con l'indicazione del domicilio o della sede.

le quote sociali sono state assunte, che su ogni quota il per cento legale o il per cento superiore determinato dallo statuto è stato versato o è coperto dai conferimenti in natura statutari, e che i versamenti ed i conferimenti in natura si trovano a libera disposizione della società.

II. Contenuto dell'iscrizione

Art. 781

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni:

1. la data dello statuto;
2. la ditta e la sede della società;
3. l'oggetto e, quando lo statuto contenga disposizioni su di essa, la durata dell'impresa;
4. il nome, il domicilio e la cittadinanza d'ogni socio o, quando il socio sia una persona giuridica o una società commerciale, la sua ditta e la sua sede;
5. l'ammontare del capitale sociale e della quota d'ogni socio;
6. l'oggetto dei conferimenti in natura e dell'assunzione di beni ed il prezzo per il quale i beni conferiti od assunti sono stati accettati;
7. i nomi dei gerenti, il loro domicilio e la loro cittadinanza;
8. il modo nel quale la società si fa rappresentare;
9. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

II. Contenuto dell'iscrizione

Art. 781

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni:

1. la data dello statuto;
2. la ditta e la sede della società;
3. lo scopo e, quando lo statuto contenga disposizioni su di essa, la durata della società;
4. l'ammontare del capitale sociale;
5. per le persone soggianti all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi:
 - a. il nome, rispettivamente la ditta;
 - b. il domicilio, rispettivamente la sede;
6. per le società unipersonali:
 - a. la menzione dell'esistenza di una società unipersonale;
 - b. il nome, rispettivamente la ditta del socio;
 - c. il domicilio, rispettivamente la sede del socio;
7. l'oggetto del conferimento in natura e le quote sociali emesse quale corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi speciali;
8. se del caso, il numero dei buoni di godimento con l'indicazione dei diritti ad essi inerenti;
9. i nomi dei gerenti e delle altre persone autorizzate a rappresentare la società, con l'indicazione del domicilio;
10. il modo nel quale la società si fa rappresentare;
11. il nome o la ditta del revisore, con l'indicazione del domicilio, della sede o di una succursale iscritta nel registro di commercio;

III. Succursali**Art. 782**

¹ Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

² La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta da tutti i gerenti.

³ L'iscrizione della succursale crea, per le azioni derivanti dagli affari di questa, un foro alla sua sede, oltre il foro della sede principale.

H. Acquisto della personalità**Art. 783**

¹ La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione nel registro di commercio.

² Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido.

³ Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.

12. l'esistenza di un obbligo statutario dei soci di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, come pure l'esistenza di diritti preferenziali, di prelazione e di compera sulle quote sociali;

13. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali e, qualora lo statuto preveda una forma speciale, le comunicazioni dei gerenti ai soci.

III. Succursali**Art. 782**

¹ Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

² La notificazione per l'iscrizione dev'essere fatta dal gerente o, se vi sono più gerenti, dal presidente e da uno di questi.

³ L'iscrizione della succursale crea, per le azioni derivanti dagli affari di questa, un foro alla sua sede, oltre il foro della sede principale.

I. Acquisto della personalità**Art. 783**

¹ La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione nel registro di commercio.

² La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa.

³ Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di soci, il tribunale può, ad istanza d'uno di questi creditori o soci, pronunciare lo scioglimento della società. Qualora sia proposta l'azione, il tribunale può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.

⁴ L'azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

**J. Modificazione dello statuto
I. Deliberazione****Art. 784**

¹ Lo statuto può essere modificato mediante deliberazione della società, che deve risultare da un atto pubblico.

² Qualora lo statuto non disponga diversamente, per ogni modificazione occorre una maggioranza favorevole di tre quarti di tutti i soci, la quale rappresenti in pari tempo i tre quarti almeno del capitale sociale.

³ Occorre sempre l'unanimità per le deliberazioni sociali che implicano un aumento delle prestazioni od un'estensione della responsabilità dei soci.

II. Iscrizione**Art. 785**

¹ Ogni modificazione dello statuto dev'essere, nello stesso modo che lo statuto primitivo, notificata all'ufficio del registro di commercio ed iscritta.

² La deliberazione ha effetto, anche in confronto dei terzi, già con la sua iscrizione nel registro di commercio.

J. Obligazioni assunte prima dell'iscrizione**Art. 783a**

¹ Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente e in solido.

² Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.

Art. 784 **abrogato**

K. Modificazione dello statuto**Art. 785**

¹ Ogni deliberazione dell'assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico.

² La deliberazione dev'essere notificata da un gerente o, se vi sono più gerenti, dal presidente e da un gerente all'ufficio del registro di commercio; questo deve iscriverla sulla base dei documenti giustificativi che in tal caso entrano in linea di conto.

³ La deliberazione ha effetto, anche in confronto dei terzi, già con la sua iscrizione nel registro di commercio.

III. Aumento del capitale sociale**1. Forma****Art. 786**

¹ La società può, osservando le norme sulla costituzione, aumentare il capitale sociale. In ispecial modo sono applicabili le disposizioni sui conferimenti in natura e sull'assunzione di beni.

² Anche nuovi soci possono partecipare all'aumento.

2. Diritto d'opzione del socio**Art. 787**

Ogni socio ha il diritto di partecipare all'aumento in misura proporzionata alla sua quota, se lo statuto o la deliberazione d'aumento del capitale sociale non disponga altrimenti.

IV. Riduzione del capitale sociale**Art. 788**

¹ Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto di ventimila franchi, né il valore di ogni singola quota sociale al di sotto di mille franchi.

² Si applicano del resto per analogia le disposizioni sulla riduzione del capitale sociale della società anonima. La diffida ai creditori ed il soddisfacimento o la garanzia dei crediti notificati non possono essere omessi anche ove un'eccedenza passiva risultante da perdite debba essere soppressa mediante ammortamento.

L. Aumento del capitale sociale**I. Procedura****Art. 786**

¹ L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea dei soci e deve essere attuato dai gerenti entro tre mesi.

² Le disposizioni del diritto della società anonima sull'aumento ordinario del capitale si applicano per analogia.

II. Diritto d'opzione dei soci**Art. 787**

¹ Ogni socio ha diritto alla parte delle nuove quote sociali emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

² La deliberazione dell'assemblea dei soci di aumentare il capitale sociale può sopprimere il diritto d'opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l'assunzione di imprese o parti d'impresa o partecipazioni. Nessuno dev'essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla soppressione del diritto d'opzione.

³ La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle quote sociali, impedire l'esercizio del diritto di acquistare quote sociali al socio cui lo abbia concesso.

M. Riduzione del capitale sociale**Art. 788**

¹ Le disposizioni concernenti la riduzione del capitale di una società anonima sono applicabili per analogia.

² Una riduzione il cui scopo è togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite è ammissibile soltanto qualora i soci abbiano effettuato per intero i versamenti suppletivi previsti dallo statuto.

Capo secondo: Diritti ed obblighi dei soci**Quote sociali****I. In genere****Art. 789**

¹ Il capitale, che il socio deve conferire, determina la sua quota sociale.

² Questa non si può cedere, né trasmettere per successione, neppure tra i soci, se non in conformità delle seguenti norme.

³ I documenti, che fossero emessi per le quote sociali, valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.

⁴ Siffatti documenti non possono essere rilasciati se non per quote intiere.

II. Libro delle quote. Elenco dei soci**Art. 790**

¹ La società deve tenere un libro delle quote, nel quale devono iscriversi il nome di ciascun socio, l'ammontare del suo conferimento e delle prestazioni eseguite su di esso, come pure tutti i trasferimenti delle quote ed ogni modificazione di questi dati.

² Al principio di ogni anno civile un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse, sottoscritto dai gerenti, dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio o a questo dev'essere comunicato che, posteriormente alla consegna dell'ultimo elenco, non è avvenuto cambiamento alcuno.

³ Gli elenchi consegnati all'ufficio del registro di commercio sono pubblici.

⁴ I gerenti sono responsabili personalmente ed in solido del danno cagionato da una difettosa tenuta del libro delle quote e degli elenchi o dall'iscrizione di dati inesatti.

III. Trasferimento**1. Cessione****Art. 791**

¹ La cessione d'una quota sociale ha effetto per la società solo quando sia stata notificata

Capo secondo: Diritti ed obblighi dei soci**A. Quote sociali****I. In genere****Art. 789**

¹ Le quote sociali non possono essere cedute né trasmesse per successione, neppure tra i soci, se non in conformità delle seguenti norme.

² Se le quote sociali sono incorporate in titoli, questi valgono soltanto come prova o come titoli di credito che non siano né al portatore né all'ordine.

³ Se esistono obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, un divieto di concorrenza inasprito o esteso a tutti i soci oppure diritti statuari preferenziali, di prelazione o di compera, il titolo deve menzionarli espressamente.

II. Libro delle quote**Art. 790**

¹ La società deve tenere un libro delle quote, nel quale devono iscriversi il nome, il domicilio e l'indirizzo di ciascun socio, come pure tutti i trasferimenti delle quote ed ogni modificazione di questi dati.

² Qualora quote sociali siano gravate da un diritto d'usufrutto o di pegno, tale diritto va annotato nel libro delle quote, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'usufruttuario o del creditore pignoratizio.

³ I soci hanno il diritto di consultare il libro delle quote.

III. Trasferimento**1. Cessione****Art. 791**

¹ Per la validità della cessione e della promessa di cessione d'una quota sociale si

alla stessa ed iscritta nel libro delle quote.

² Questa iscrizione non può aver luogo se non col consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino ad un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale.

³ Lo statuto può far dipendere da altre condizioni o vietare interamente la cessione delle quote sociali.

⁴ Per la validità della cessione d'una quota sociale e della promessa di stipulare siffatta cessione si richiede l'atto pubblico.

2. Successione. Regime matrimoniale

Art. 792

¹ L'acquisto d'una quota sociale per successione o in forza del regime dei beni tra i coniugi richiede il consenso degli altri soci solo se lo statuto lo stabilisce.

² Anche qualora lo statuto richieda siffatto consenso, l'iscrizione può essere rifiutata soltanto se la quota è assunta per il suo valore reale da un acquirente designato dalla società.

richiede l'atto pubblico; sono indispensabili la firma del cedente e quella del cessionario, come pure la menzione esplicita di obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, di inasprimenti del divieto di concorrenza o della sua estensione a tutti i soci, di diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera nonché di pene convenzionali.

² Se lo statuto non prevede altrimenti, la cessione necessita del consenso dell'assemblea dei soci; la cessione produrrà effetto soltanto con tale consenso.

³ Se lo statuto non prevede altrimenti, l'assemblea dei soci può rifiutare il suo consenso senza indicazione dei motivi. La cessione può essere esclusa; è fatto salvo il diritto di recesso per gravi motivi.

⁴ Se lo statuto prevede obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, l'assemblea dei soci può, per legge, rifiutare il suo consenso qualora la solvibilità dell'acquirente sia dubbia e non sia fornita la garanzia richiesta.

⁵ Se l'assemblea dei soci non respinge la domanda entro sei mesi, si ritiene che essa abbia dato il suo consenso.

2. Successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale ed esecuzione forzata

Art. 792

¹ Se le quote sociali sono state acquisite mediante successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata, tutti i diritti e gli obblighi passano all'acquirente.

² Entro sei mesi a partire dal momento in cui è venuta a conoscenza della cessione, l'assemblea dei soci può rifiutare l'acquirente, qualora gli offra di assumere le quote sociali al loro valore reale, per proprio conto o per conto di una persona designata dalla società.

³ Il rifiuto produce effetto retroattivamente dal giorno del trasferimento; non è tuttavia pregiudicata la validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci sino al momento del rifiuto.

IV. Esecuzione forzata**Diffida e scioglimento della società****Art. 793**

¹ Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento della società. Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota sociale di quest'ultimo.

² Se a seguito di siffatta diffida la società è sciolta e liquidata, i liquidatori devono consegnare all'amministrazione del fallimento o all'ufficio d'esecuzione la parte che spetta nella liquidazione al socio escusso.

2. Modi d'evitare lo scioglimento**Art. 794**

¹ Finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio, gli effetti della diffida possono essere evitati:

1. se la massa fallimentare o il creditore precedente è soddisfatto dalla società o da altri soci; oppure
2. se tutti i soci non escussi si dichiarano d'accordo che la quota sia realizzata all'asta pubblica dall'amministrazione del fallimento o dall'ufficio d'esecuzione e che l'aggiudicatario entri nella società con tutti i diritti e gli obblighi d'un nuovo socio; oppure
3. se, col consenso di tutti i soci come pure dell'amministrazione del fallimento o dell'ufficio d'esecuzione, la quota del socio escusso è assunta da un altro socio o da un terzo che entra nella società; oppure
4. se la maggioranza dei soci, la quale rappresenti in pari tempo la maggioranza del capitale sociale, decide d'escludere il socio escusso e di tacitarlo col versamento del valore reale della sua quota, nel qual caso saranno osservate le norme sulla riduzione del capitale sociale se ed in quanto il valore nominale del capitale sociale debba essere ridotto in seguito a siffatta prestazione.

3. Determinazione del valore reale**Art. 793**

Se la legge o lo statuto prevede l'assunzione al valore reale e le parti non giungono a un accordo, detto valore è determinato, ad istanza di una parte, dal tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede. Il tribunale può ripartire le spese di procedura e di stima secondo il suo libero apprezzamento.

4. Iscrizione nel registro di commercio**Art. 794**

¹ Il trasferimento di quote sociali gravate da un obbligo di effettuare versamenti suppletivi va notificato all'ufficio del registro di commercio dal gerente o, se vi sono più gerenti, dal presidente e da un gerente.

² Il prezzo d'assunzione o la somma pagata a titolo di tacitazione deve essere consegnata all'amministrazione del fallimento o all'ufficio d'esecuzione.

V. Divisione

Art. 795

Le quote sono divisibili e le frazioni di quota alienabili, salvo disposizione contraria dello statuto e purché l'ammontare d'ogni frazione non risulti inferiore a mille franchi. La divisione e l'alienazione delle frazioni richiedono per la loro validità lo stesso consenso e la stessa iscrizione che la cessione d'una quota intera.

VI. Acquisto da parte di un consocio

Art. 796

¹ Le disposizioni che regolano il trasferimento d'una quota si applicano parimente all'acquisto di essa da parte d'un socio.

² Qualora un socio acquisti la quota di un altro o una frazione della stessa, la sua quota si accresce del corrispondente valore nominale.

VII. Quote appartenenti a più soci

Art. 797

¹ Qualora una quota sociale sia indivisa tra più soci, essi devono designare un rappresentante comune.

² Essi sono responsabili solidalmente verso la società delle prestazioni dovute sulla quota, fino a liquidazione tra di loro dei rapporti di comunione sulla quota stessa.

² Il socio uscente può richiedere direttamente la sua cancellazione, indicando nel contempo l'acquirente.

³ Colui che, in buona fede, si fonda su un'iscrizione è protetto.

Art. 795 *abrogato*

Art. 796 *abrogato*

IV. Pluralità di aventi diritto

1. Proprietà collettiva

Art. 797

¹ Qualora una quota sociale sia indivisa tra più aventi diritto, questi ultimi sono responsabili in solido degli obblighi statuari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

² Essi debbono designare un rappresentante comune e possono esercitare i diritti connessi con la quota sociale soltanto per il tramite di tale rappresentante.

2. Diritto d'usufrutto e di pegno

Art. 797a

¹ Le disposizioni sulla cessione di una quota sociale si applicano alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale.

² La costituzione di un diritto di pegno necessita di una dichiarazione scritta del socio; lo statuto può stabilire che a tal fine sia

B. Versamenti**I. Obbligo e modo di eseguirli****Art. 798**

¹ Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci devono eseguire i versamenti sulle loro quote, in proporzione del valore nominale di esse. Rimangono riservate le prescrizioni riguardanti i conferimenti in natura.

² L'obbligo d'eseguire i versamenti sulle quote non può far oggetto di remissione né di proroga, eccetto che sia ridotto il capitale sociale.

II. Mora**1. Interessi moratori. Esclusione****Art. 799**

¹ Il socio che non fa, entro il termine assegnato, il versamento richiestogli è tenuto al pagamento degli interessi moratori e della pena convenzionale che fosse comminata dallo statuto.

² Qualora, nonostante due diffide fatte per lettera raccomandata, il socio non esegua il versamento entro il termine supplementare assegnatogli di almeno un mese, egli può essere escluso. Il socio escluso continua a rispondere della somma non versata.

2. Realizzazione della quota**Art. 800**

¹ La società può realizzare all'asta pubblica la quota del socio siffattamente escluso, in quanto questa non sia assunta per il suo valore reale da un altro socio. Un altro modo di realizzazione è ammissibile solo col consenso di tutti i soci, compreso quello escluso.

² Qualora il ricavo della realizzazione superi l'ammontare del versamento che dovevasi eseguire, l'eccedenza spetta al socio escluso.

necessario anche il consenso dell'assemblea dei soci. In tal caso si applicano le disposizioni sulla cessione, ma l'assemblea può rifiutare il suo consenso soltanto per gravi motivi.

³ La quota sociale gravata da usufrutto è rappresentata dall'usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.

B. Prestazione dei conferimenti**Art. 798**

¹ Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci devono eseguire i versamenti sulle loro quote, in proporzione del valore nominale di esse. Rimangono riservate le prescrizioni riguardanti i conferimenti in natura.

² Il socio che ha prestatato il conferimento non ha il diritto di farselo restituire.

Art. 799 abrogato

Art. 800 abrogato

3. Responsabilità per la perdita**Art. 801**

¹ Qualora dalla realizzazione della quota del socio escluso risulti una perdita, ne rispondono verso la società, sussidiariamente per il socio escluso, tutti i predecessori di questo che furono iscritti nel libro delle quote durante i cinque anni anteriori alla sua iscrizione, purché non abbiano cessato d'essere soci più di dieci anni prima dell'esclusione.

² Questa responsabilità nasce secondo l'ordine delle iscrizioni, con regresso verso i predecessori. Il pagamento può essere chiesto al predecessore, se il suo successore non ha pagato entro il termine di un mese dalla diffida.

C. Responsabilità dei soci**Art. 802**

¹ I soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all'ammontare del capitale sociale iscritto.

² Essi sono esonerati da tale responsabilità nella misura in cui detto capitale sociale fu versato. L'esonerazione non si verifica, se il capitale sociale fu diminuito per effetto di restituzione o d'un indebito prelevamento sia d'utili sia d'interessi, eccettoché d'interessi per il periodo d'avviamento.

³ I soci hanno tra loro un diritto di regresso in proporzione dell'ammontare delle loro quote.

⁴ Qualora la società sia sciolta, i liquidatori o l'amministrazione del fallimento devono determinare le somme, di cui i singoli soci sono responsabili, ed esigerne il versamento.

D. Versamenti suppletivi**Art. 803**

¹ Lo statuto può obbligare i soci a versamenti suppletivi eccedenti le quote sociali. Questi versamenti suppletivi non possono servire che a colmare perdite accertate dal bilancio e non soggiacciono alle norme sul capitale sociale.

Art. 801*abrogato***C. Responsabilità dei soci****Art. 802**

Soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società.

D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie**I. Versamenti suppletivi****1. Principio****Art. 803**

¹ Lo statuto può imporre ai soci versamenti suppletivi eccedenti i conferimenti. Tali versamenti possono essere reclamati soltanto se:

1. la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta (perdita del capitale) o

² Le disposizioni statutarie sull'obbligo d'effettuare versamenti suppletivi sono valide soltanto se limitano l'ammontare complessivo di questi ad una somma determinata o proporzionata al capitale sociale.

³ I versamenti suppletivi sono ordinati con una deliberazione sociale, che ne determina l'importo; qualora non sia altrimenti disposto, essi devono essere eseguiti dai soci in proporzione delle loro quote sociali.

⁴ All'adempimento dell'obbligo d'effettuare versamenti suppletivi s'applicano le norme riguardanti la mora nei versamenti sulle quote sociali e la realizzazione di queste; ma i predecessori del socio escluso non rispondono dei versamenti suppletivi.

2. è dato un altro caso di bisogno di capitale proprio previsto dallo statuto.

² La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi.

³ Lo statuto può prevedere versamenti suppletivi soltanto sino a un importo determinato, proporzionale alla quota sociale. Tale importo non può essere superiore al doppio del valore nominale della quota sociale.

⁴ Ciascun socio risponde soltanto dei versamenti suppletivi inerenti alla sua quota.

⁵ I versamenti suppletivi sono reclamati dai gerenti.

⁶ La riduzione o la soppressione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi è ammissibile soltanto se il capitale sociale e le riserve legali sono interamente coperti. Sono fatte salve le norme sulla riduzione di capitale.

2. Durata

Art. 803a

¹ L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi permane, dopo l'uscita di un socio, se la società cade in fallimento entro due anni dall'iscrizione dell'uscita nel registro di commercio.

² L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sussiste nella misura in cui avrebbe potuto essere fatto valere al momento dell'uscita, dedotto quanto versato dal successore.

3. Rimborso

Art. 803b

I versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, al più presto il terzo esercizio successivo al versamento, qualora l'importo sia coperto da capitale proprio liberamente disponibile e la copertura sia confermata dall'ufficio di revisione.

E. Diritto ad una quota degli utili**I. In genere****Art. 804**

¹ I soci hanno diritto agli utili netti, accertati dal bilancio annuale, in proporzione dell'ammontare versato sulle loro quote, qualora lo statuto non disponga diversamente.

² Non possono essere distribuiti interessi a favore del capitale sociale, salvo per il periodo d'avviamento secondo le norme sulla società anonima.

II. Prestazioni accessorie**Art. 803c**

¹ La società può prevedere nello statuto l'obbligo di fornire prestazioni accessorie, qualora esse siano utili al raggiungimento dello scopo sociale.

² Oggetto e ampiezza di tale obbligo debbono risultare dallo statuto. I dettagli possono essere precisati in un regolamento dell'assemblea dei soci.

³ Un obbligo statutario di procedere, in caso di bisogno di capitale proprio, a versamenti in denaro senza controprestazione o a prestazioni di valori patrimoniali, sottostà alle disposizioni concernenti i versamenti suppletivi.

III. Introduzione susseguente**Art. 803d**

Le deliberazioni dei soci connesse con l'introduzione o l'aumento dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie possono essere prese soltanto con il consenso di tutti i soci interessati.

E. Diritto a una quota degli utili**I. Dividendo****Art. 804**

¹ Possono essere prelevati dividendi solo sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve all'uopo costituite. Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.

² L'assemblea dei soci può deliberare la costituzione di riserve che non siano previste dalla legge e dallo statuto o che ne eccedano le esigenze, nella misura in cui ciò sia:

1. necessario per scopi di sostituzione;
2. giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi di tutti i soci.

³ Non possono essere attribuiti interessi a favore del capitale sociale. L'attribuzione di interessi per il periodo d'avviamento è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima.

II. Bilancio e fondi di riserva**Art. 805**

Le disposizioni sul bilancio e sui fondi di riserva della società anonima si applicano anche alla società a garanzia limitata.

III. Restituzione di utili**Art. 806**

¹ I soci od i gerenti, che hanno indebitamente riscosso utili, sono tenuti a restituirli.

² Se il socio o il gerente era in buona fede, l'obbligo di restituire esiste solo nella misura necessaria per soddisfare i creditori della società.

³ L'azione di restituzione si prescrive in cinque anni o, se la riscossione è stata fatta in buona fede, in due anni dal ricevimento del pagamento.

F. Acquisto di quote proprie.**Pegno sulle stesse****Art. 807**

¹ Fintanto che le quote sociali non siano state interamente versate, la società non può né acquistarle né riceverle in pegno, a meno che ciò avvenga in soddisfacimento di propri crediti che non risultano dalla partecipazione al capitale sociale stesso.

² La società può acquistare proprie quote interamente versate, ma solo con patrimonio eccedente il capitale sociale.

II. Rendiconto e riserve**Art. 805**

Le disposizioni del diritto della società anonima sul rendiconto (relazione sulla gestione), compresa la pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo, e sulle riserve sono applicabili per analogia.

III. Restituzione di utili**Art. 806**

Le disposizioni del diritto della società anonima sulla restituzione di prestazioni sono applicabili per analogia.

F. Acquisto di quote proprie**Art. 807**

¹ La società può acquistare quote sociali proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto, e se il valore nominale complessivo di tali quote non eccede il 10 per cento del capitale sociale.

² Se sono acquistate quote sociali nell'ambito di una restrizione della trasferibilità, di un recesso autorizzato dallo statuto o dal tribunale oppure nell'ambito di un'esclusione, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale sociale, le quote proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.

³ La società è tenuta a costituire per le quote proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d'acquisto.

⁴ Il diritto di voto delle quote proprie e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

⁵ Se una società ha una partecipazione maggioritaria in proprie filiali, le stesse limitazioni e conseguenze previste per il caso

d'acquisto delle quote proprie valgono per l'acquisto delle sue quote da parte di tali filiali.

G. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

Art. 807a

¹ Ciascun socio deve astenersi dal nuocere agli interessi della società.

² In particolare, nessun socio può, senza il consenso scritto di tutti gli altri soci, concludere per proprio conto affari che possano pregiudicare lo scopo sociale. Lo statuto può prevedere che tale consenso sia rilasciato dall'assemblea dei soci.

³ Nel ramo di commercio della società, un socio gerente non può, senza il consenso dell'assemblea dei soci, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata titolare di una quota superiore al 10 per cento. Lo statuto può estendere tale divieto ad altri o a tutti i soci, può inasprirlo, mitigarlo oppure dichiarare necessario il consenso di tutti gli altri soci.

H. Diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti

Art. 807b

¹ Ciascun socio può chiedere ai gerenti raggugli sugli affari della società e, qualora renda verosimile un interesse legittimo, la produzione di libri e documenti.

² Il socio è tenuto a salvaguardare il segreto d'affari. Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare informazioni e consultazione nella misura necessaria; su domanda del socio, l'assemblea dei soci decide in merito.

³ Se l'assemblea dei soci rifiuta la consultazione in modo ingiustificato, essa può essere ordinata, su istanza del socio, dal tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede.

Capo terzo: Organizzazione della società**A. Assemblea dei soci****I. Deliberazioni sociali****Art. 808**

¹ L'organo supremo della società è l'assemblea dei soci.

I. Prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio**Art. 807c**

¹ Ai prestiti sostitutivi di capitale proprio, concessi alla società da soci o da persone a loro vicine, è assegnato grado posteriore agli altri crediti, compresi quelli oggetto di una dichiarazione o di una convenzione di retrocessione di grado.

² Un prestito è ritenuto sostituire capitale proprio:

1. se è concesso in un momento in cui il capitale sociale e le riserve legali non sono più coperte dagli attivi (bilancio deficitario); o
2. se è concesso da soci o persone a loro vicine in un momento in cui, in ragione della situazione finanziaria, sarebbe stato opportuno l'apporto di capitale proprio.

³ Il destinatario è tenuto a restituire gli importi rimborsati, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, su prestiti sostitutivi di capitale proprio.

Capo terzo: Organizzazione della società**A. Assemblea dei soci****I. Attribuzioni****Art. 808**

¹ All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni inalienabili seguenti:

1. la modificazione dello statuto;
2. la nomina e la revoca dei gerenti, conformemente allo statuto;
3. la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo;
4. l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;
5. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo;
6. l'indennizzo e il discarico ai gerenti;
7. l'approvazione della cessione di quote sociali;
8. la domanda giudiziaria di esclusione di un socio;

² Lo statuto può disporre che le deliberazioni saranno prese, sempre o su determinati argomenti, con voto per corrispondenza anziché in assemblea.

³ Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, le deliberazioni sociali si prendono a maggioranza assoluta dei voti emessi. In caso di voto per corrispondenza, la maggioranza si computa sul complesso dei voti che spettano ai soci.

⁴ Qualora lo statuto non disponga diversamente, il diritto di voto di ogni socio è proporzionale all'ammontare della sua quota; il socio ha tanti voti quante volte la somma di mille franchi è compresa nella sua quota. Lo statuto non può togliere il diritto di voto.

⁵ Nessun socio può dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il proprio discarico.

⁶ Il diritto di contestare le deliberazioni sociali soggiace alle disposizioni riguardanti la società anonima.

II. Convocazione

Art. 809

¹ L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, inoltre in conformità dello statuto ed ogni qualvolta l'interesse della società lo richieda.

9. l'abilitazione dei gerenti all'acquisizione, da parte della società, di quote sociali proprie o l'approvazione di tale acquisizione;

10. lo scioglimento della società con o senza liquidazione;

11. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto oppure sottoposte ai gerenti.

² Qualora lo statuto lo preveda, all'assemblea dei soci spettano i poteri inalienabili seguenti:

1. l'approvazione di operazioni dei gerenti per le quali lo statuto prevede il consenso dell'assemblea;

2. la deliberazione sull'esercizio di diritti preferenziali, di prelazione e di compera;

3. l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali;

4. l'adozione di un regolamento concernente l'obbligo di fornire prestazioni accessorie;

5. il consenso relativo a operazioni dei soci che pregiudicano lo scopo sociale;

6. l'esclusione di singoli soci.

³ Se lo statuto non attribuisce tale facoltà ai gerenti, all'assemblea dei soci spetta inoltre la nomina di direttori, procuratori e mandatari commerciali.

II. Formalità

Art. 809

¹ L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Assemblee straordinarie sono convocate in conformità degli statuti e in caso di bisogno.

² Uno o più soci, che rappresentino insieme almeno il decimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto ai gerenti la convocazione dell'assemblea, indicandone lo scopo.

³ Qualora i gerenti non diano seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

⁴ La convocazione dell'assemblea generale e l'invito a pronunciarsi per corrispondenza devono farsi nella forma prescritta dallo statuto o, in mancanza di norme statutarie, cinque giorni almeno prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, la quale indichi gli argomenti che saranno trattati.

⁵ I soci, purché tutti siano presenti e nessuno vi si opponga, possono tenere un'assemblea anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione. Finché tutti i soci sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea dei soci e deliberare su di essi.

III. Poteri

Art. 810

¹ Spettano all'assemblea dei soci, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina e la revoca di gerenti;
3. la nomina dell'ufficio di revisione, con riserva della facoltà di controllo attribuita dallo statuto ai soci che non sono gerenti;
4. l'approvazione del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio, come pure la determinazione dell'impiego degli utili netti;
5. il discarico ai gerenti;
6. la divisione di quote sociali;
7. l'ordine di effettuare versamenti supplementari;
8. l'esercizio delle azioni di risarcimento che

² L'assemblea dei soci va convocata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Lo statuto può prorogare tale termine o ridurlo fino a cinque giorni.

³ Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima in materia di convocazione, di oggetti all'ordine del giorno e di proposte, come pure in materia di riunione di tutti i soci, di misure preparatorie e di processo verbale. Lo stesso principio vale per il diritto di convocazione e di proposta dei soci.

⁴ Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta a una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un socio.

III. Diritto di voto

1. Determinazione

Art. 810

¹ Il diritto di voto dei soci è proporzionale al valore nominale delle loro quote sociali. Ciascun socio ha almeno un voto, anche qualora posseda una sola quota sociale. Lo statuto può limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.

spettano alla società contro i suoi organi o contro singoli soci in dipendenza della costituzione o della gestione.

² Qualora lo statuto non disponga diversamente, l'assemblea dei soci è competente anche per ordinare che siano eseguiti versamenti sulle quote sociali e per nominare procuratori e rappresentanti preposti all'esercizio di tutto lo stabilimento.

² Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle quote sociali appartenenti a ciascun socio, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni quota sociale dia diritto ad un voto. Il valore nominale delle altre quote sociali non può essere più di dieci volte superiore a quello delle quote sociali con diritto di voto privilegiato.

³ La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per:

1. la nomina dei membri dell'ufficio di revisione;
2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
3. la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un'azione di responsabilità.

2. Esclusione dal diritto di voto

Art. 810a

¹ Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono votare nelle deliberazioni riguardanti il discarico ai gerenti.

² Il socio la cui quota sociale dev'essere ripresa dalla società non può votare su tale oggetto. Lo stesso vale per la deliberazione sul consenso relativo ad affari o partecipazioni concorrenti.

³ Se quote sociali sono state acquisite mediante successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata, l'acquirente non ha diritto di voto nella deliberazione sul trasferimento.

IV. Deliberazione

1. Deliberazione ordinaria

Art. 810b

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea dei soci prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta di voti delle quote rappresentate.

2. Deliberazioni importanti**Art. 810c**

¹ Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;
2. l'introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;
3. la limitazione, l'esclusione o l'agevolazione del trasferimento di quote sociali;
4. l'aumento del capitale;
5. la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione;
6. il trasferimento della sede della società;
7. l'introduzione, a favore di soci determinati o determinabili, di diritti di veto contro decisioni dell'assemblea dei soci;
8. lo scioglimento della società con o senza liquidazione;
9. l'esclusione di un socio per motivi previsti dallo statuto, come pure la domanda giudiziaria di esclusione di un socio per gravi motivi;
10. il consenso ad affari o partecipazioni di un socio concorrenti o altrimenti pregiudizievoli allo scopo sociale.

² Per approvare la cessione di quote sociali a un socio o a terzi, sono necessari almeno due terzi dei voti, rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale. Lo statuto può prevedere maggioranze più elevate, ma la cessione è comunque approvata se tre quarti dei soci, aventi diritto di voto e rappresentanti nel contempo almeno tre quarti del capitale sociale, approvano il trasferimento.

³ Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

V. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci**Art. 810d**

Il diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci è retto dalle disposizioni del diritto della società anonima.

B. Gestione e rappresentanza
I. Da parte dei soci**Art. 811**

¹ Qualora non sia altrimenti disposto, tutti i soci hanno diritto alla gestione ed alla rappresentanza in comune della società e vi sono obbligati.

² Lo statuto o una deliberazione sociale può attribuire la gestione e la rappresentanza della società ad uno o più soci.

³ I soci che entrano nella società dopo la sua costituzione hanno il diritto e l'obbligo di gestione e di rappresentanza solo quando sono loro attribuiti da una speciale deliberazione sociale.

II. Da parte di terzi**Art. 812**

¹ Lo statuto od una deliberazione sociale può attribuire la gestione e la rappresentanza anche a persone che non sono soci.

² I poteri e la responsabilità di queste persone soggiacciono alle norme dettate per i soci gerenti.

B. Gestione e rappresentanza**I. Gerenti****1. In genere****Art. 811**

¹ Lo statuto disciplina gestione e rappresentanza della società. Esso può attribuirle a uno o più soci, a tutti i soci o a terzi.

² Se una persona giuridica o una società commerciale fa parte della società, essa designa una persona fisica quale rappresentante.

³ Ai gerenti competono tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

2. Pluralità di gerenti**Art. 812**

¹ Se la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci deve nominare presidente uno di essi, sia questi un socio o un terzo.

² Se l'assemblea dei soci o lo statuto non dispongono altrimenti, al gerente unico o al presidente competono la convocazione e la direzione dell'assemblea dei soci, come pure le spiegazioni e le comunicazioni all'indirizzo dei soci.

II. Attribuzioni**1. Attribuzioni inalienabili e irrevocabili****Art. 812a**

¹ I gerenti hanno le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione, nell'ambito della legge e dello statuto;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. la vigilanza sulle persone cui sono delegate parti della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
5. l'allestimento della relazione sulla

gestione (conto annuale, rapporto annuale e, se del caso, conto di gruppo), la preparazione e la direzione dell'assemblea dei soci nonché l'esecuzione delle sue deliberazioni;

6. l'avviso al tribunale in caso di insolvenza.

² Lo statuto può prevedere l'approvazione dell'assemblea dei soci per le decisioni gestionali di principio. I gerenti sono in ogni caso autorizzati a sottoporle siffatti oggetti.

2. Obbligo di diligenza e di fedeltà

Art. 812b

¹ I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

² Essi devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione.

³ I contratti conclusi tra il socio unico e la società da lui rappresentata vanno stesi per scritto o verbalizzati. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni di mercato.

III. Domicilio dei gerenti

Art. 813

¹ Uno almeno dei gerenti dev'essere domiciliato nella Svizzera.

² Qualora questa norma non sia più osservata, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine entro il quale essa deve porsi in consonanza alla legge; se la società non vi provvede nel termine assegnatole, l'ufficiale la dichiara sciolta d'ufficio.

IV. Estensione, limitazione e revoca dei poteri

Art. 814

¹ L'estensione e la limitazione della facoltà di rappresentanza, che spetta ai gerenti, soggiace alle norme dettate per la società anonima.

² La revoca della facoltà di gestione e di rappresentanza soggiace, tra i soci, alle norme dettate per la società in nome collettivo.

³ Al gerente, che non è socio, la facoltà di gestione e di rappresentanza può essere revocata in ogni tempo mediante

III. Domicilio dei gerenti

Art. 813

¹ La rappresentanza della società deve poter essere assicurata da uno o più gerenti domiciliati in Svizzera.

² Qualora tale norma non sia più osservata, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine per ripristinare la situazione legale. Trascorso infruttuosamente tale termine, egli informa il tribunale, il quale può disporre lo scioglimento della società.

IV. Estensione e limitazione dei poteri di rappresentanza

Art. 814

All'estensione e alla limitazione della facoltà di rappresentanza dei gerenti sono applicabili per analogia le norme del diritto della società anonima.

deliberazione sociale. Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alla persona revocata.

⁴ La società risponde del danno che una persona a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

V. Firma. Iscrizione

Art. 815

¹ I gerenti firmano per la società aggiungendo alla sua ditta la propria firma. Essi devono, all'atto della notificazione per l'iscrizione, fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata, prestando, quando occorra, una copia autenticata della deliberazione sociale.

² Se la società a garanzia limitata comprende società commerciali o cooperative autorizzate a rappresentarla, vanno iscritte nel registro di commercio le persone fisiche che devono avere la facoltà di rappresentare la società a garanzia limitata.

VI. Procura e mandato commerciale

Art. 816

La procura ed il mandato commerciale per l'esercizio di tutto lo stabilimento possono essere conferiti solo con deliberazione sociale, qualora lo statuto non disponga diversamente; invece, ciascun gerente può revocare la procura o siffatto mandato.

V. Revoca delle facoltà di gestione e di rappresentanza

Art. 814a

¹ Un gerente nominato dall'assemblea dei soci può essere da essa revocato in ogni tempo.

² Le facoltà di gestione e di rappresentanza di un socio la cui qualifica di gerente si fonda sullo statuto possono essere revocate o limitate dal tribunale per gravi motivi. Ciascun socio è legittimato ad agire.

³ È dato un grave motivo in particolare quando il gerente commette una grave violazione dei propri doveri o diviene incapace di ben amministrare.

VI. Firma, iscrizione

Art. 815

I gerenti firmano per la società aggiungendo alla sua ditta la propria firma. Essi devono, all'atto della notificazione per l'iscrizione, fare la loro firma davanti all'ufficiale del registro di commercio o produrla autenticata, presentando, quando occorra, una copia autenticata della deliberazione sociale.

VII. Direttori, procuratori e mandatari commerciali

Art. 816

¹ Se lo statuto non dispone altrimenti, direttori, procuratori e mandatari commerciali possono essere nominati soltanto mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

² In ogni caso, il gerente unico o la maggioranza dei gerenti possono in ogni

VII. Avviso obbligatorio in caso di perdita del capitale sociale e di insolvenza**Art. 817**

¹ Se la metà del capitale sociale non è più coperta o la società è insolvente, si applicano per analogia le norme riguardanti la società anonima.

² Allorché i soci sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, il giudice, in caso d'insolvenza della società, deve essere informato solo se i soci non sopperiscono entro tre mesi alla perdita accertata nel bilancio.

tempo sospendere un direttore, un procuratore o un mandatario commerciale. Se l'interessato era stato nominato dall'assemblea dei soci, essa va immediatamente convocata.

VIII. Responsabilità per il fatto degli organi**Art. 816a**

La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

C. Perdita del capitale e insolvenza**I. Avvisi obbligatori****Art. 817**

In caso di perdita del capitale e di insolvenza, sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima. Sono fatte salve le disposizioni sull'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

II. Dichiarazione o differimento del fallimento**Art. 817a**

¹ Qualora la società avvisi il tribunale della propria insolvenza, esso ne dichiara il fallimento. Ad istanza dei gerenti o di un creditore, esso può differirlo, quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale.

² Il tribunale può designare un commissario, e privare i gerenti del loro potere di disposizione o subordinare le loro decisioni all'approvazione del commissario. Il tribunale delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.

³ Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.

VIII. Divieto di concorrenza**Art. 818**

¹ Nel ramo di commercio della società, un socio gerente non può, senza il consenso degli altri soci, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile o come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata.

² Lo statuto può estendere questo divieto a tutti i soci.

C. Controllo**Art. 819**

¹ Se della gestione non sono incaricati tutti i soci, quelli di essi che ne sono esclusi hanno lo stesso diritto di controllo che spetta ai soci della società semplice i quali non hanno la facoltà d'amministrare.

² Invece di che, lo statuto può prevedere uno speciale ufficio di revisione, il quale dovrà sorvegliare anche la regolare tenuta del libro delle quote. Alla composizione ed alle attribuzioni di esso si applicano le norme riguardanti la società anonima. Qualora sia istituito uno speciale ufficio di revisione, spettano ai soci gli stessi diritti di controllo che agli azionisti.

Capo quarto: Scioglimento della società ed uscita dei soci**A. Cause di scioglimento****Art. 820**

La società a garanzia limitata si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione sociale che risulti da atto pubblico e che abbia raccolto, salvo disposizione contraria dello statuto, il voto favorevole di tre quarti almeno dei soci rappresentanti i tre quarti almeno del capitale sociale;
3. per la dichiarazione del suo fallimento;
4. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi ad istanza d'un socio;

Art. 818*abrogato***D. Ufficio di revisione****Art. 819**

¹ L'assemblea dei soci nomina uno o più revisori, i quali costituiscono l'ufficio di revisione. Essa può nominare supplenti.

² Le disposizioni del diritto della società anonima sono applicabili all'ufficio di revisione.

Capo quarto: Scioglimento della società ed uscita dei soci**A. Cause e conseguenze dello scioglimento****Art. 820**

¹ La società a garanzia limitata si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione sociale che risulti da atto pubblico;
3. per la dichiarazione del suo fallimento;
4. per sentenza giudiziaria, quando un socio o – se lo statuto lo prevede – soci che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale sociale chiedano lo

5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

B. Notificazione al registro di commercio

Art. 821

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per il fallimento di questa, dev'essere notificato dai gerenti per l'iscrizione nel registro di commercio.

C. Recesso ed esclusione pronunciata dal giudice

Art. 822

¹ Lo statuto può dare ai soci il diritto di recedere dalla società e farne dipendere l'esercizio da determinate condizioni.

² Ogni socio può chiedere al giudice, per gravi motivi, l'autorizzazione di recedere dalla società ovvero lo scioglimento di questa.

³ La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l'esclusione d'un socio, qualora a questo provvedimento annuisca la maggioranza dei soci che rappresenti in pari tempo più della metà del capitale sociale.

scioglimento per gravi motivi. Il tribunale può anche decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati, in particolare la tacitazione del socio attore col versamento del valore reale;

5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

² Qualora la società manchi degli organi necessari, il tribunale può, ad istanza di un socio, di un creditore o dell'ufficiale del registro di commercio, pronunciare lo scioglimento della società, se questa entro un congruo termine non si pone in consonanza alla legge.

³ Se è proposta l'azione, il tribunale può, ad istanza di una parte, ordinare misure provvisionali.

⁴ Alle conseguenze dello scioglimento sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

B. Notificazione al registro di commercio

Art. 821

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento o sentenza giudiziaria, dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio dal gerente o, se vi sono più gerenti, dal presidente e da un gerente.

C. Recesso ed esclusione

I. Recesso

Art. 822

¹ Lo statuto può dare ai soci il diritto di recedere dalla società e farne dipendere l'esercizio da determinate condizioni.

² Ogni socio può chiedere al tribunale, per gravi motivi, l'autorizzazione di recedere dalla società. Su domanda, il tribunale può disporre la sospensione, durante la procedura, dei diritti e dei doveri derivanti dalla qualità di membro o ordinare altre misure provvisionali a garanzia della posizione del socio attore.

⁴ Il recesso e l'esclusione producono effetti solo se sono osservate le prescrizioni sulla riduzione del capitale sociale, a meno che il socio uscente sia tacitato mediante patrimonio eccedente il capitale sociale o che la sua quota sia realizzata in conformità delle norme sulla mora nei versamenti o sia assunta da un altro socio.

II. Recesso adesivo

Art. 822a

¹ I gerenti informano immediatamente gli altri soci di una dichiarazione di recesso fondata sullo statuto o di un'azione di recesso per gravi motivi.

² Ciascuno degli altri soci ha il diritto, entro un mese a partire dalla ricezione della notizia,

- di dichiarare ai gerenti che si associa al recesso, qualora sia data una causa di recesso prevista dallo statuto;
- di aderire con una propria azione all'azione di recesso per gravi motivi.

³ Il socio uscente e i soci che hanno aderito al suo recesso vanno trattati allo stesso modo, proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali.

⁴ Tali disposizioni non si applicano all'esclusione di un socio in virtù di una disposizione statutaria o per gravi motivi.

III. Esclusione

Art. 822b

¹ Lo statuto può prevedere motivi in virtù dei quali l'assemblea dei soci può deliberare l'esclusione di un socio dalla società.

² È fatta salva l'esclusione giudiziaria per gravi motivi, ad istanza della società.

IV. Tacitazione

Art. 822c

¹ In caso di recesso per gravi motivi, di esclusione o di azione tendente allo scioglimento, il socio uscente ha diritto al valore reale delle sue quote sociali. Qualora preveda il diritto di recesso, lo statuto stabilisce l'ammontare e le modalità della tacitazione.

² In ogni caso, l'effetto della tacitazione è limitato all'ammontare del capitale proprio liberamente disponibile al momento in cui il diritto alla tacitazione è esigibile. Tale

D. Liquidazione***Art. 823***

Alla nomina e alla revoca di liquidatori, alla procedura di liquidazione, alla cancellazione della società nel registro di commercio ed alla conservazione dei libri si applicano le disposizioni sulla società anonima.

E. Trasformazione di una società anonima in una società a garanzia limitata***I. Requisiti******Art. 824***

Una società anonima può trasformarsi senza liquidazione in una società a garanzia limitata alle seguenti condizioni:

1. che il capitale della società a garanzia limitata non sia inferiore a quello della società anonima;
2. che mediante pubblicazione conforme alle prescrizioni statutarie sia data agli azionisti la possibilità di partecipare alla nuova società fino al totale dell'importo nominale delle loro azioni;
3. che questa partecipazione rappresenti

ammontare va accertato mediante uno speciale rapporto di revisione, allestito da un revisore particolarmente qualificato ai sensi delle disposizioni del diritto della società anonima.

³ Entro tale limite, l'importo dovuto al socio uscente può essere versato se:

1. un altro socio riprende le quote sociali relative a tale importo o
2. se sono osservate le disposizioni sulla riduzione del capitale sociale. Il rapporto di revisione deve pronunciarsi sull'esistenza e sull'entità del diritto alla tacitazione.

⁴ Per la parte non soddisfatta delle sue pretese, il socio uscente dispone di un credito di grado posteriore, il quale non genera interessi ed è esigibile nella misura in cui la verifica del conto annuale accerti la presenza di capitale proprio liberamente disponibile.

D. Liquidazione***Art. 823***

La procedura di liquidazione e i poteri degli organi societari sono retti dalle disposizioni del diritto della società anonima.

E. Trasformazione e fusione***Art. 824***

La legge federale sulla fusione, la scissione e la trasformazione di soggetti giuridici (legge sulla fusione) si applica alla trasformazione di una società anonima in una società a garanzia limitata e viceversa, come pure alla fusione tra società a garanzia limitata o tra una società a garanzia limitata e una società anonima, nonché a tutte le altre ristrutturazioni.

almeno i due terzi del capitale sociale della società anonima.

II. Diritti degli azionisti

Art. 825

Art. 825

abrogato

¹ Ogni azionista, che non partecipa alla nuova società o che vi partecipa soltanto con una parte delle sue azioni, può chiederle il pagamento della quota proporzionale che gli spetta nel patrimonio della società disciolta.

² Questa quota è calcolata in base a un bilancio, il quale nella assemblea generale degli azionisti deve ottenere una maggioranza favorevole di tre quarti almeno del capitale sociale rappresentato.

III. Diritti dei creditori

Art. 826

Art. 826

abrogato

¹ Il patrimonio della società disciolta passa senz'altro con la iscrizione della nuova società a quest'ultima.

² Immediatamente dopo l'iscrizione della nuova società nel registro di commercio, i creditori della società disciolta devono essere diffidati, mediante pubblicazione, conforme alle norme statutarie e ripetuta tre volte, a notificare i loro crediti entro un congruo termine; la pubblicazione avvertirà i creditori che la nuova società diventerà loro debitrice, salvo espressa opposizione da parte loro.

³ I creditori, che notificano i loro crediti senza accettare la nuova società come debitrice, devono essere soddisfatti o garantiti. Solo dopo che i diritti di tutti questi creditori sono stati salvaguardati nel modo indicato, possono essere eseguiti pagamenti agli azionisti col patrimonio della società disciolta.

⁴ I gerenti rispondono personalmente ed in solido, verso i creditori della società disciolta, dell'osservanza di queste norme.

⁵ Lo scioglimento della società dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio. La cancellazione della società disciolta dev'essere chiesta dopo che siano stati soddisfatti o garantiti i creditori che non accettano come debitrice la nuova società.

**Capo quinto: Responsabilità
Art. 827**

La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione, e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni sulla società anonima.

**2 Legge federale sulla
esecuzione e sul
fallimento****Art. 39****B. Esecuzione in via di
fallimento****1. Campo d'applicazione**

¹ L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

1. titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO);
2. socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3. socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4. membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. socio gerente di una società a garanzia limitata (art. 781 CO);
6. società in nome collettivo (art. 552 CO);
7. società in accomandita (art. 594 CO);
8. società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9. società a garanzia limitata (art. 772 CO);
10. società cooperativa (art. 828 CO);
11. associazione (art. 60 CC);
12. fondazione (art. 80 CC).

**Capo quinto: Responsabilità
Art. 827**

La responsabilità delle persone che partecipano alla costituzione della società e di quelle incaricate della gestione, della revisione e della liquidazione è regolata dalle disposizioni sulla società anonima.

**Disposizione finale
Art. 827a**

L'articolo 39 LEF è modificato nel modo seguente:

5. ... (abrogato)

**3 Titolo ventesimosesto:
Della società anonima****D. Numero degli azionisti****Art. 625**

¹ All'atto della costituzione della società, il numero degli azionisti deve raggiungere almeno quello necessario alla composizione del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione in conformità dello statuto, esso non può, in nessun caso, essere inferiore a tre.

² Quando in seguito il numero degli azionisti scenda sotto questo minimo o la società manchi degli organi prescritti, il giudice può, ad istanza d'un azionista o d'un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, a meno che questa entro un congruo termine si ponga in consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisoriale.

II. Contenuto dell'iscrizione**Art. 641**

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni:

1. la data dello statuto;
2. la ditta e la sede della società;
3. lo scopo e, quando lo statuto contenga disposizioni su di essa, la durata della società;
4. l'ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati;
5. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, le limitazioni della trasferibilità, come pure i privilegi accordati a determinate categorie;
6. l'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi speciali;
7. il numero dei buoni di godimento con l'indicazione del contenuto dei diritti ad essi inerenti;

**Titolo ventesimosesto:
Della società anonima****D. Numero degli azionisti****Art. 625**

¹ Per costituire la società è sufficiente un azionista.

² Qualora la società manchi degli organi prescritti, il giudice può, ad istanza d'un azionista, d'un creditore o dell'ufficiale del registro di commercio, pronunciare lo scioglimento della società, a meno che questa entro un congruo termine si ponga in consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisoriale.

II. Contenuto dell'iscrizione**Art. 641**

Vanno iscritte nel registro di commercio le seguenti indicazioni:

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. per le società unipersonali:
 - a. la menzione dell'esistenza di una società unipersonale;
 - b. il nome, rispettivamente la ditta dell'azionista;
 - c. il domicilio, rispettivamente la sede dell'azionista;
7. l'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi

8. il modo nel quale la società si fa rappresentare;
9. i nomi degli amministratori e delle persone autorizzate a rappresentare la società, con l'indicazione del domicilio e della cittadinanza;
10. il nome o la ditta dei revisori, con l'indicazione del domicilio, della sede o di una succursale iscritta nel registro di commercio;
11. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali, come pure quella che fosse prescritta dallo statuto per le comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti.

7. Onere delle spese**Art. 697g**

¹ Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice pone l'anticipo e le spese a carico della società. Ove circostanze particolari lo giustificano, può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

² Se l'assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese.

- speciali;
8. il numero dei buoni di godimento con l'indicazione del contenuto dei diritti ad essi inerenti;
 9. il modo nel quale la società si fa rappresentare;
 10. i nomi degli amministratori e delle persone autorizzate a rappresentare la società, con l'indicazione del domicilio e della cittadinanza;
 11. il nome o la ditta dei revisori, con l'indicazione del domicilio, della sede o di una succursale iscritta nel registro di commercio;
 12. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali, come pure quella che fosse prescritta dallo statuto per le comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti.

7. Onere delle spese**Art. 697g**

¹ Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice impone alla società di versare l'anticipo al controllore e di assumere le spese. I richiedenti possono chiedere al giudice l'esecuzione della sentenza.

² Ove circostanze particolari lo giustificano, il giudice può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

³ Se l'assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese. [attuale capoverso 2]

L. Prestiti sostitutivi di capitale proprio**Art. 697i**

¹ Ai prestiti sostitutivi di capitale proprio, concessi alla società da azionisti o da persone a loro vicine, è assegnato grado posteriore agli altri crediti, compresi quelli oggetto di una dichiarazione o di una convenzione di retrocessione di grado.

² Un prestito è ritenuto sostituire capitale proprio:

1. se è concesso in un momento in cui il

2. Cittadinanza e domicilio**Art. 708**

¹ I membri del consiglio d'amministrazione (amministratori) devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera. Il Consiglio federale può consentire eccezioni a questa norma a favore di società il cui scopo consista soprattutto nella partecipazione ad altre imprese (società holding), se la maggior parte di queste si trovano all'estero.

² Almeno uno degli amministratori autorizzati a rappresentare la società dev'essere domiciliato in Svizzera.

³ Se l'amministrazione è affidata ad una sola persona, questa dev'essere domiciliata in Svizzera ed avere la cittadinanza svizzera.

⁴ Qualora queste norme non siano più osservate, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine per ripristinare la situazione legale; trascorso infruttuosamente tale termine, l'ufficiale la dichiara sciolta d'ufficio.

5. Uscita di un amministratore**Art. 711**

¹ La società notifica senza indugio al registro di commercio, perché vi sia iscritta, l'uscita di un amministratore.

² Ove tale notificazione non sia fatta entro trenta giorni, l'amministratore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.

capitale sociale e le riserve legali non sono più coperte dagli attivi (bilancio deficitario); o

2. se è concesso da azionisti o persone a loro vicine in un momento in cui, in ragione della situazione finanziaria, sarebbe stato opportuno l'apporto di capitale proprio.

³ Il destinatario è tenuto a restituire gli importi a lui rimborsati, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, su prestiti sostitutivi di capitali proprio.

2. Domicilio**Art. 708**

¹ La rappresentanza della società deve poter essere assicurata da uno o più amministratori domiciliati in Svizzera.

² Qualora tale norma non sia più osservata, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine per ripristinare la situazione legale. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ufficiale informa il tribunale, il quale può decidere lo scioglimento della società.

³ abrogato

⁴ abrogato

5. Uscita di un amministratore**Art. 711**

¹ (...)

² L'amministratore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.

IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà**Art. 717**

¹ Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

² Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.

II. Durata del mandato, dimissioni, revoca e cancellazione nel registro di commercio**Art. 727e**

¹ La durata del mandato è di tre anni al massimo; essa termina con l'assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione. È ammessa la rielezione.

² Nel dare le proprie dimissioni, il revisore ne indica i motivi al consiglio d'amministrazione; questo li comunica all'assemblea generale successiva.

³ L'assemblea generale può revocare un revisore in qualsiasi momento. Inoltre, un azionista o un creditore può chiedere, con domanda giudiziale diretta contro la società, la revoca di un revisore che non adempia le condizioni prescritte per le sue funzioni.

⁴ Il consiglio d'amministrazione notifica senza indugio al registro di commercio la fine del mandato. Ove tale notificazione non sia fatta entro trenta giorni, il revisore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.

IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà**Art. 717**

¹ (...)

² (...)

³ I contratti conclusi tra l'azionista unico e la società da lui rappresentata vanno stesi per scritto o verbalizzati. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni di mercato.

II. Durata del mandato, dimissioni, revoca e cancellazione nel registro di commercio**Art. 727e**

¹ (...)

² (...)

³ (...)

⁴ Il consiglio d'amministrazione notifica senza indugio al registro di commercio la fine del mandato. Il revisore uscente può chiedere direttamente la cancellazione.

4 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

2. Numero dei soci

Art. 831

¹ Alla costituzione di una società cooperativa devono partecipare almeno sette membri.

² Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo o la società manchi degli organi necessari, il giudice può, ad istanza di un socio o di un creditore, pronunciare lo scioglimento della società, a meno che questa entro un congruo termine si ponga in consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza di una parte, ordinare misure provvisionali.

2. Cittadinanza e domicilio

Art. 895

¹ Gli amministratori devono essere in maggioranza cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera. Di questi amministratori uno almeno dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

² Qualora queste norme non siano più osservate, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine, entro il quale essa deve porsi in consonanza alla legge; se la società non vi provvede nel termine assegnatole, l'ufficiale del registro di commercio la dichiara sciolta d'ufficio.

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

2. Numero dei soci

Art. 831

¹ (...)

² Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo o la società manchi degli organi necessari, il giudice può, ad istanza di un socio, di un creditore o dell'ufficiale del registro di commercio, pronunciare lo scioglimento della società, a meno che questa entro un congruo termine si ponga in consonanza alla legge. Qualora sia proposta l'azione, il giudice può, ad istanza di una parte, ordinare misure provvisionali.

2. Domicilio

Art. 895

¹ La rappresentanza della società deve poter essere assicurata da uno o più amministratori domiciliati in Svizzera.

² Qualora tale norma non sia più osservata, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine, entro il quale essa deve porsi in consonanza alla legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ufficiale informa il tribunale, il quale può decidere lo scioglimento della società.

5 Titolo trentesimo: Del registro di commercio**III. Iscrizione delle ditte****1. Diritto e obbligo****Art. 934**

¹ Chiunque esercita un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa.

² Chiunque esercita un'azienda sotto una ditta può, anche se non vi è tenuto, farla nondimeno iscrivere nel registro di commercio del luogo ove essa ha la sede principale.

Titolo trentesimo: Del registro di commercio**III. Iscrizione delle ditte****1. Diritto e obbligo****Art. 934**

¹ (...)

² (...)

³ Chiunque è autorizzato o tenuto a utilizzare una ditta, può farla iscrivere nel registro di commercio al più presto tre mesi prima dell'iscrizione dell'azienda o della società.

**6 Titolo trentesimoprimo:
Delle ditte commerciali****3. Società anonime e società
cooperative****Art. 950**

¹ Le società anonime e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte.

² Con questa stessa riserva, la loro ditta può contenere anche i nomi di persone, purché sia aggiunta la qualifica di società anonima o di società cooperativa. La qualifica non dovrà essere abbreviata, qualora preceda i nomi delle persone.

**4. Diritto esclusivo d'usare della ditta
iscritta****Art. 951**

¹ Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta individuale iscritta valgono anche per quella della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni, come pure per quella della società a garanzia limitata, qualora la stessa contenga nomi di persone.

² Le ditte delle società anonime e delle società cooperative, come pure quelle delle società a garanzia limitata che non contengono nomi di persone devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta nella Svizzera.

**Titolo trentesimoprimo:
Delle ditte commerciali****3. Società anonime e società
cooperative****Art. 950**

¹ (...)

² In tutti i casi alla ditta va aggiunta anche la designazione della forma giuridica. Per le società anonime può essere utilizzata un'abbreviazione, la quale non può tuttavia precedere i nomi delle persone.

**4. Diritto esclusivo d'usare della ditta
iscritta****Art. 951**

¹ Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta individuale iscritta valgono anche per quella della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni.

² Le ditte delle società anonime, delle società a garanzia limitata e delle società cooperative devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta nella Svizzera.

7 Disposizioni transitorie

A. Norma generale

Art. 1

¹ Ove le seguenti disposizioni non prevedano altrimenti, il titolo finale del Codice civile è applicabile anche alla presente legge.

² Con l'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano alle società a garanzia limitata esistenti.

B. Adeguamento al nuovo diritto

1. Termine

Art. 2

¹ Le società a garanzia limitata che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali, debbono adeguare alle stesse, entro due anni, il loro statuto e i loro regolamenti.

² Tali prescrizioni restano in vigore sino al momento del loro adeguamento, ma al massimo due anni.

³ Le società anonime e le società cooperative che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni legali, debbono adeguarla alle stesse entro due anni. Trascorso tale termine, l'ufficiale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta.

2. Capitale sociale e conferimenti

Art. 3

¹ Le società che, il 1° gennaio 2000, sono iscritte nel registro di commercio, non sono tenute ad aumentare il loro capitale sociale qualora sia inferiore a 40'000 franchi.

² Il capitale sociale previsto dagli statuti che, all'entrata in vigore della legge, non è stato interamente liberato, dev'esserlo in ogni caso. I gerenti provvedono all'applicazione di tale norma entro due anni.

³ Trascorso il termine transitorio, i soci rispondono personalmente, proporzionalmente alle loro quote, del capitale sociale inferiore al minimo legale e non interamente liberato.

3. Buoni di partecipazione

Art. 4

¹ Se, all'entrata in vigore della presente legge, una società a garanzia limitata ha emesso titoli che hanno un valore nominale, non accordano diritto di voto e sono iscritti tra i passivi del bilancio (buoni di partecipazione), essa deve eliminarli entro due anni mediante riduzione del capitale. I titolari dei buoni di partecipazione hanno diritto a quote sociali dotate degli stessi diritti patrimoniali o a un indennizzo al valore reale.

² Le decisioni necessarie a tal fine sono valide se prese alla maggioranza di tutti i voti, indipendentemente da disposizioni legali o statutarie contrarie.

³ Ai titoli non previsti dal capoverso 1 si applicano le norme sui buoni di godimento, anche se sono designati quali buoni di partecipazione. Entro due anni, essi vanno designati quali buoni di godimento e non possono avere valore nominale; lo statuto va modificato di conseguenza.

4. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

Art. 5

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto indica l'ammontare dei versamenti suppletivi inerente al valore nominale delle quote sociali e limita i versamenti supplementari al doppio del valore nominale.

² Qualora siano superiori al doppio del valore nominale delle quote sociali, gli obblighi di effettuare versamenti suppletivi decadono due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non siano fatti valere durante tale periodo.

5. Prestiti sostitutivi di capitale proprio

Art. 6

Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, i prestiti di soci o di persone a loro vicine, concessi dopo il 1° gennaio 2000 e adempienti ai criteri di cui all'articolo 807c capoverso 2, sono trattati come prestiti sostitutivi di capitale proprio.

6. Conto annuale e revisione

Art. 7

Le disposizioni sul conto annuale e la revisione si applicano al primo esercizio che ha inizio con o dopo l'entrata in vigore della presente legge.

7. Diritto di voto

Art. 8

¹ Le società che hanno stabilito il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali, non sono tenute ad adeguare le disposizioni sul diritto di voto alle esigenze di cui all'articolo 810.

² Le società in cui il peso del voto attribuito alle quote sociali dal valore nominale minore è più di dieci volte superiore a quello spettante alle quote sociali dal valore nominale maggiore, non debbono adeguare il loro statuto all'articolo 810 capoverso 2 secondo periodo.

³ Le società non possono tuttavia emettere nuove quote sociali il cui valore nominale ammonti a più del decuplo del valore nominale delle quote sociali minori o a meno del dieci per cento del valore nominale delle quote sociali maggiori.

8. Maggioranze qualificate

Art. 9

¹ Se lo statuto di una società iscritta nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge non contiene alcuna disposizione speciale sulla maggioranza necessaria per il consenso societario al trasferimento di quote sociali, tale deliberazione sottostà, per due anni ancora, alle esigenze di maggioranza di cui all'articolo 791 capoverso 2, nella versione del 18 dicembre 1936 (tre quarti di tutti i soci rappresentanti nel contempo almeno i tre quarti del capitale sociale). Trascorso il termine di due anni, subentrano le condizioni di maggioranza di cui all'articolo 810c capoverso 2.

² Se ha inserito nello statuto, mediante la semplice riproduzione di disposizioni del diritto previgente, norme sulla maggioranza qualificata, una società può decidere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e alla maggioranza prevista dall'articolo 810c capoverso 2, l'adeguamento al nuovo diritto.